

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUGLI APPARECCHI DI
TRATTENIMENTO E SVAGO E
SULLE SALE GIOCHI**

Capo I - Norme generali

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
 - b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del tulps da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulps;
 - c) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del tulps da installarsi negli esercizi non autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulps.
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
 - a) trasparenza e qualità del mercato;
 - b) libera concorrenza e qualità di impresa;
 - c) tutela degli utilizzatori;
 - d) tutela dell'interesse alla quiete pubblica;
 - e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
 - f) controlli e vigilanza.
3. Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago il Comune promuove la consultazione delle organizzazioni del settore e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si considerano per:
 - a) esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del tulps i seguenti esercizi:
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi della LR 27/09;
 - stabilimenti balneari, di cui alla L.R. 9/06;
 - strutture ricettive, di cui alla LR 9/06;
 - sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
 - circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, che esercitano al loro interno attività di somministrazione ai sensi del DPR 235/2001;
 - agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulps;
 - esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del tulps.
 - b) apparecchio contiguo: due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 50 cm misurati nel punto più vicino fra loro.
 - c) area specificamente dedicata: area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articoli 110 commi 6 perimetrata e segnalata.

Articolo 3 - Durata ed efficacia del titolo autorizzatorio

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dall'art. 11 del reg. di attuazione del tulps, così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della SCIA:
 - a) il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

- b) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- 3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere esposta nel locale di esercizio, in luogo visibile al pubblico.
- 4. Ai sensi dell'art. 9 del tulp, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 4 – Perdita d'efficacia, decadenza, sospensione delle segnalazioni certificate di inizio attività

- 1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, perde i suoi effetti, dichiarata dal responsabile del procedimento, qualora:
 - a) il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 - c) il locale perda i requisiti richiamati dall'art. 9 del presente regolamento
 - d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 10 del presente regolamento
 - e) il titolare è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del tulp.
- 2. Ai sensi dell'art. 100 del tulp, oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
- 3. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la SCIA può essere dichiarata inefficace.
- 4. Ai sensi dell'art. 10 del tulp le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
- 5. La SCIA può essere dichiarata inefficace anche nel caso di violazione alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente

- 1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
 - b) non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
 - c) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, o per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
 - d) aver provveduto all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti
 - e) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
 - f) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).

Articolo 6 - Giochi d'azzardo

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Sindaco e vidimata dal Questore e comunque quelli indicati al comma 5 dell'art. 110 tulps
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Articolo 7 - Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa SCIA è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori di anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - b) ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del tulps relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del tulps.

Articolo 8 - Informazione al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 tulps.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del tulps, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del tulps deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del tulps.
5. Come disposto dall'art. 18 del Reg. Att. tulps le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.
6. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

Capo II - Delle sale giochi

Articolo 9 - Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. L'apertura di una sala giochi è ammessa purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti norme per i locali a destinazione d'uso commerciale (destinazione catastale C/1);
 - b) rispetto di tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché quelle per la sicurezza degli impianti di cui al D.M. 22-01-2008, n. 37, ove necessario;
 - c) il locale di esercizio non può essere localizzato in area del centro storico (zona A), così come definita ai sensi del DM 1444/68;
 - d) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
 - e) rispetto dello standard minimo di aree a parcheggio pari a 3/10 della superficie utile lorda dell'esercizio per parcheggio privato e 3/10 della superficie utile lorda dell'esercizio per parcheggio pubblico;
 - f) i locali, al cui interno sono installati fino a 10 apparecchi elettronici di cui al comma 6 o 7 dell'art. 110 tulps devono essere dotati di almeno un servizio igienico conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; i locali, al cui interno sono installati più di 10 apparecchi elettronici di cui al comma 6 o 7 dell'art. 110 tulps devono essere dotati di almeno due servizi igienici, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - g) i locali devono essere dotati di un sistema di video sorveglianza interna ed esterna, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;
 - h) il locale deve rispettare le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale;
 - i) il locale deve rispettare una distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto. La misurazione delle distanze di cui al presente punto deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini fra di loro, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.
 - j) il locale deve rispettare il numero massimo di apparecchi installabili e le modalità di installazione, così come definiti dal D.M. 18/01/2007 e dal Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011.
2. Nei locali devono essere applicati i cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale e almeno uno sempre ben visibile, all'ingresso.

Art 10 - Sorvegliabilità

1. Qualora i locali in cui si svolge l'attività di sala giochi, siano dotati di finestre, portafinestre o di aperture di arieggiamento che immettano su aree private, tali aperture:
 - a. devono essere dotate di inferriate inamovibili;
 - b. non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o quant'altro sia utile a limitare la visibilità dall'esterno.

Articolo 11 - Apertura, trasferimento di sede e modifiche ai locali delle sale giochi.

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è assoggetta all'obbligo di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di

- Senigallia apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del tulp, e dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. La SCIA, per l'apertura, trasferimento, modifiche ai locali di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del tulp, deve essere presentata nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate e delle altre disposizioni normative vigenti.
 3. La SCIA, di cui al comma 2 del presente articolo, potrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive o nel sito internet www.comune.senigallia.an.it nell'apposita sezione dedicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
 4. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 160/2010.
 5. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere indicazione di:
 - a) denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, il codice fiscale e partita iva (eventuale);
 - b) ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività (prima e dopo, in caso di modifica dei locali) ed eventuale insegna dell'esercizio
 - c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) dichiarazione della disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - e) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di avere rispettato relativamente al locale dell'esercizio, le norme e le prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di destinazione d'uso, di inquinamento acustico, nonché quanto disposto dal presente regolamento e dalle normative vigenti in materia;
 - f) autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché ai livelli riferiti alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi (se necessaria);
 - g) estremi dell'iscrizione all'Albo tenuto dall'A.A.M.S. ai sensi della Legge 220/2010;
 - h) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
 6. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto c) del comma 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario. Nel caso di società di capitali dal socio o i soci amministratori.
 7. Alla segnalazioni certificate di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) planimetria del locale/i, in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
 - b) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.) a firma di tecnico abilitato;
 - c) documentazione comprovante la disponibilità dei locali,
 - d) copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - e) "Certificato acustico preventivo di progetto" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e della Legge Regione Marche 14.11.2001, n. 28 e secondo i criteri riportati al paragrafo 5.2 della deliberazione G.R.M. n. 896 24/06/03, come modificata dalla DGR 806 del 10/07/06, redatta da tecnico abilitato (se necessaria).
 8. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo.

9. Il responsabile del procedimento provvede all'effettuazione delle verifiche in ordine alla conformità del locale, ove si intende esercitare l'attività, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di inquinamento acustico, nonché di quanto disposto dal presente regolamento.
9. Il responsabile del procedimento, attestata la carenza della documentazione inviata, ne richiede l'integrazione entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il soggetto interessato provvede a inviare la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
10. Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il soggetto interessato provvede a inviare la documentazione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
11. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti di cui al comma 1, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal responsabile del procedimento, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del procedimento di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90.
12. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Senigallia trasmette al Prefetto ed al Questore copia della Segnalazione Certificata di inizio attività.

Articolo 12 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o proprietà di una sala giochi, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Senigallia entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al precedente comma.
3. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività il subentrante deve indicare:
 - a. denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del subentrante;
 - b. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - c. dichiarazione della disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - d. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di avere rispettato relativamente al locale dell'esercizio, le norme e le prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di destinazione d'uso, di inquinamento acustico, nonché quanto disposto dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - e. autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché ai livelli riferiti alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi (se necessaria);
 - f. estremi della licenza/DIA/SCIA oggetto di subingresso,
 - g. estremi del titolo giuridico che dà luogo al subingresso,

Art. 13 - Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini

subingresso sono soggetti a comunicazione, contenente autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

2. Nel caso in cui una società esercente attività di cessione di servizi di sala giochi subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportano il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.

Art. 14 - Cessazione dell'attività

1. Il titolare di una sala giochi che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione.

Capo III - Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulp

Articolo 15 - Esercizio dell'attività

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del tulp non è soggetta ad alcuna segnalazione certificata di inizio di attività.
2. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d); art. 3, comma 3, nonché art. 3, c. 4, lettere a), b), c), d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 il numero massimo dei giochi installabili è quello prescritto dalla tabella di cui all'art. 4, c. 3 del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011.
3. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 devono essere rispettate le modalità di installazione dei giochi e le ulteriori disposizioni di cui al D.M. 18/01/2007 e Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011.
4. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 devono essere rispettate le modalità di installazione dei giochi e le ulteriori disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011.
5. Negli esercizi di cui all'art. 3, comma 3 e art. 3, comma 4, lettere a), b), c), d) del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011 devono essere rispettate le modalità di installazione dei giochi e le ulteriori disposizioni di cui al D.M. 27/10/2003, n. 12084 e Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011.”

Capo IV - Degli apparecchi installati negli esercizi non autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulps

Articolo 16 - Esercizio dell'attività

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie:
 - a) negli esercizi commerciali
 - b) nelle aree aperte al pubblico
 - c) nei circoli privati, che non svolgono attività di somministrazione riservata ai sociè assoggetta all'obbligo di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Senigallia di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86, c. 3 del tulps e dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago di cui all'art. 110, c. 7 nell'ambito delle attività dello spettacolo viaggiante è assoggetta all'obbligo di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Senigallia di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86, c. 3 del tulps e dell'art. 19 della Legge 241/90.
3. Negli esercizi di cui al comma 1 e 2, il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del tulps è quello prescritto dalla tabella di cui all'art. 4, c. 3 del Decreto Direttoriale n. 30011 del 27/07/2011.
4. La SCIA, per l'installazione di apparecchi di trattenimento e svago di cui all'art. 110 tulps, deve essere presentata nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate.
5. La SCIA per l'installazione di apparecchi di trattenimento e svago di cui all'art. 110 tulps potrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive o nel sito internet www.comune.senigallia.an.it nell'apposita sezione dedicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
6. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 160/2010.
7. La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere indicazione di:
 - a) denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, il codice fiscale e partita iva (eventuale);
 - b) ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende installare gli apparecchi di trattenimento e svago ed eventuale insegna dell'esercizio
 - c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) dichiarazione della disponibilità dei locali nei quali intende installare gli apparecchi di trattenimento e svago;
 - e) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di avere rispettato relativamente al locale dell'esercizio, le norme e le prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di destinazione d'uso, di inquinamento acustico nonché quanto disposto dal presente regolamento e dalle normative vigenti in materia;
 - f) autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché ai livelli riferiti alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi (se necessaria);
 - g) degli estremi dell'iscrizione all'Albo tenuto dall'A.A.M.S. di cui alla Legge 220/2010;
 - h) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
8. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto c) del comma 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario. Nel caso di società di capitali dal socio o i soci amministratori.

9. Alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) planimetria del locale/i, in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
 - b) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.);
 - c) copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - d) "Certificato acustico preventivo di progetto" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e della Legge Regione Marche 14.11.2001, n. 28 e secondo i criteri riportati al paragrafo 5.2 della deliberazione G.R.M. n. 896 24/06/03, come modificata dalla DGR 806 del 10/07/06, redatta da tecnico abilitato (se necessaria).
11. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente articolo.
12. Il responsabile del procedimento provvede all'effettuazione delle verifiche in ordine alla conformità del locale, ove si intende esercitare l'attività, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di inquinamento acustico, nonché di quanto disposto dal presente regolamento.
13. Il responsabile del procedimento, attestata la carenza della documentazione inviata, ne richiede l'integrazione entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il soggetto interessato provvede a inviare la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
14. Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, il soggetto interessato provvede a inviare la documentazione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
15. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti di cui al comma 1, entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal responsabile del procedimento, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del procedimento di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90.

Capo V - Norme comuni

Articolo 17 – Orari di apertura per le sale da gioco e le sale slot

1. Gli esercizi di sale gioco, compresi quelli esercitati con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 64, c. 1 lettera g) della LR 27/09 e quelli esercitati in modo congiunto ad un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 63 della LR 27/09, determinano l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 10 antimeridiane e le ore
 - a) 1.00 antimeridiane del giorno successivo;
 - b) 2.00 antimeridiane del giorno successivo festivo.
2. Gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 TULPS, di cui alla lettera f) dell'art. 9 del Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 (cd. sale slot), determinano l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 10 antimeridiane e le ore 24.00.

Articolo 18 –Orari di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici, meccanici ed elettromeccanici

1. L'orario di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS installati:
 - a) negli esercizi commerciali, nelle agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulp; negli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del tulp, negli stabilimenti balneari, segue l'orario dell'attività principale esercitata nel locale/area e comunque non può essere antecedente alle ore 10.00 antimeridiane;
 - b) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 63 della LR 27/09, nelle strutture ricettive, di cui alla LR 9/06; nei circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, compresi quelli che esercitano al loro interno attività di somministrazione ai sensi del DPR 235/2001; nelle altre aree aperte al pubblico; nell'ambito delle attività dello spettacolo viaggiante, segue l'orario dell'attività principale esercitata nel locale e comunque non può essere antecedente alle ore 10.00 antimeridiane, né può protrarsi oltre le ore
 - a) 1.00 antimeridiane del giorno successivo;
 - b) 2.00 antimeridiane del giorno successivo festivo.

Articolo 19 – Deroche particolari

1. L'orario di apertura delle sale gioco e delle sale slot, di cui all'art. 17 del presente regolamento e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 18, c. 1, lettera b) è protratto fino alle ore 3.00 dopo la mezzanotte nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio compreso.
2. Nei giorni dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 01.00 del 2 gennaio e dalle ore 10.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto non si applicano le limitazioni orarie di cui alla presente ordinanza.
3. Per l'esercizio dell'attività dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo alla quiete ed al riposo dei cittadini.
4. Sono fatte salve tutte le ulteriori e particolari deroghe agli orari di cui agli articoli 17 e 18, già concesse alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 20 – Limitazioni di orari per esigenze pubbliche

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a soggetti determinate, per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico.

Articolo 21 – Scelta dell’orario

1. I titolari delle sale giochi e sale slot hanno l’obbligo di comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Senigallia, prima dell’inizio dell’attività, l’orario adottato, con l’indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di subingresso, di trasferimento in altra sede o di modifica dell’orario scelto.
2. I titolari delle sale giochi e sale slot hanno l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario adottato con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura, indicante l’orario prescelto di apertura e chiusura, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
3. La chiusura temporanea dell’esercizio deve essere pubblicizzata mediante l’esposizione di un cartello leggibile dall’esterno e deve essere comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Senigallia.
4. L’orario scelto dall’esercente, nel rispetto dei limiti massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
5. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività.
6. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 63 della LR 27/09, delle strutture ricettive, di cui alla LR 9/06; dei circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, compresi quelli che esercitano al loro interno attività di somministrazione ai sensi del DPR 235/2001; delle altre aree aperte al pubblico; delle attività dello spettacolo viaggiante, devono garantire che il funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS non si protragga oltre l’orario definito dall’art. 18, c.1, lettera b) o dall’art. 19 del presente regolamento, nei casi che ricorrono.

Articolo 22 – Informazione Responsabile e pubblicità responsabile

1. All’interno degli esercizi di cui all’art. 9, 15 e 16 del presente regolamento deve essere presente materiale informativo studiato per l’utenza, dal quale si evincono i canoni per il gioco sicuro e legale.
2. Gli esercizi di cui all’art. 9, 15 e 16 del presente regolamento non possono utilizzare nell’insegna o denominazione commerciale il termine “casinò”.

Capo VI - Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

Articolo 23 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al tulps sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del tulps.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell’art. 7.bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in caso di recidiva (stessa violazione nel corso dell’anno solare) con l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo fino a 7 giorni. L’inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (ex art. 650 del Codice Penale).

Articolo 24 - Norme transitorie e clausole di salvaguardia

1. Le sale giochi dovranno adeguarsi alla normativa sul fumo di cui alla L. 16.1.2003 n. 3 con decorrenza dal 14 gennaio 2005, data di entrata in vigore del Regolamento sui requisiti tecnici per i locali fumatori di cui al DPCM 23.12.2003.
2. In caso di subingresso in un’attività di sala giochi, già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che siano apportate modifiche al locale e all’attività, il subentrante non è tenuto ad adeguare i locali alle disposizioni di cui all’art. 9 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle SCIA presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
4. Le licenze o DIA o SCIA già rilasciate rimangono impregiudicate salvo i casi di modifica dei locali.

Articolo 25 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, c. 4 del presente regolamento, tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di sale giochi precedentemente emanate per questo territorio comunale sono abrogate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 56

Seduta del 29/06/2016

OGGETTO: MODIFICA ALL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 90 del 28/09/2011

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di giugno alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Paradisi Roberto	*	-
2 Beccaceci Lorenzo	*	-	15 Pedroni Luana	*	-
3 Bedini Mauro	*	-	16 Perini Maurizio	*	-
4 Bozzi Marco	*	-	17 Pierfederici Mauro	*	-
5 Brucchini Adriano	*	-	18 Profili Vilma	*	-
6 Canestrari Alan	*	-	19 Rebecchini Luigi	*	-
7 Fileri Nausicaa	-	*	20 Romano Dario	*	-
8 Giuliani Ludovica	*	-	21 Salustri Maurizio	*	-
9 Gregorini Mauro	*	-	22 Santarelli Luca	*	-
10 Mandolini Riccardo	*	-	23 Sardella Simeone	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-	24 Sartini Giorgio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-	25 Urbinati Sandro	*	-
13 Messersì Daniele	*	-			

TOTALE PRESENTI N° 24

Alam Mohammad Shafial	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	-	*

Sono altresì presenti gli assessori: Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pierfederici Mauro; 2° Profili Vilma; 3° Rebecchini Luigi.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "MODIFICA ALL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 90 del 28/09/2011" e concede la parola all'Assessore allo Sviluppo Economico, Gennaro Campanile, per la relazione introduttiva.

L'Assessore **CAMPANILE**: buonasera Sindaco, colleghi di Giunta, Consiglieri tutti, ascoltatori. Oggi viene in Consiglio un importante atto, una modifica a un regolamento comunale degli apparecchi di intrattenimento e svago delle sale gioco legati ad una prima regolamentazione che questa Amministrazione aveva portato istituendo un regolamento nel 2011. Questa modifica è giunta nelle Commissioni congiunte, terza e quarta, per due volte che si riunita, ringrazio i Presidenti ma anche i presentatori della mozione che era arrivata in Consiglio comunale ma si era chiesto di approfondire e di costruire insieme un percorso che potesse trovare una sinergia e una forza maggiore da parte di questa città nei confronti di un tema molto sentito che è quello appunto della lotta alla ludopatia. Si è fatto questo percorso, credo anche molto virtuoso, che ha visto tanti contributi in Commissione di tutti i commissari ma non solo, c'è stata anche la presenza in Commissione dell'associazione Zero slot con anche degli interventi che hanno sicuramente aiutato tutti noi a comprendere meglio questo fenomeno, fenomeno tra l'altro nuovo, ancora di difficile lettura, cercando anche molte informazioni, anche nelle Asur attraverso il Sert, attraverso la questura, attraverso la Regione, a livello nazionale, tutte quelle informazioni necessarie per avere un quadro certo e sicuro. Un po' tutti hanno cercato con la loro esperienza e anche con la conoscenza di buone pratiche che altri Comuni portano avanti siamo riusciti credo ad accogliere una proposta che veda tutto il Consiglio Comunale unito. Abbiamo definito nel 2011 attraverso questo Regolamento comunale le distanze, in particolar modo per cercare di impedire nuove aperture a ridosso delle scuole, delle agenzie educative attraverso appunto l'inserimento di un articolo che vedesse la distinta minima di 500 metri da questi luoghi così sensibili. Poi grazie anche ai passaggi che in questo Consiglio comunale ha fatto negli anni e penso a quello più importante legato alla sottoscrizione da parte del Comune di un ordine del giorno di adesione al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, dopo questa approvazione, dopo questa decisione da parte del Comune che aveva sottoscritto questa adesione al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, si è continuato a cercare delle soluzioni che impedissero soprattutto il danno derivato dalla sindrome del gioco d'azzardo patologico e alle sue ricadute negative e quindi le finalità che oggi troviamo approvando queste modifiche credo molto importanti, vanno appunto a rispondere alla tutela dei minori, alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela

degli utilizzatori, al contenimento anche dei costi sociali, umani ed economici derivati dal gioco d'azzardo, tra l'altro in Commissione era presente anche l'Assessore ai Servizi sociali e alla sanità Girolametti che ci ha in qualche modo anche dato degli elementi di conoscenza rispetto alla ludopatia e quindi una delle finalità è sicuramente questa necessità soprattutto di ridurre questo danno che come vi dicevo ancora non è chiarissimo nei suoi dati perché c'è questa punta di iceberg che noi vediamo ma poi, adesso sentivo i dati di Senigallia del 2015, parlano di ventuno casi di cui uno solo in comunità, quindi sembra che questo fenomeno poi non sia così, invece sappiamo che è solo una punta di un iceberg e sappiamo quanti sono purtroppo i fruitori che utilizzano prima magari per gioco ma poi attraverso questa continuità diventano purtroppo anche schiavi di questa situazione. Vorremmo attraverso questo Regolamento, questa modifica, creare un argine a forme di dequalificazione territoriale, quindi l'idea che sta dentro questa riduzione di orari che è l'unica che possiamo fare, è proprio quello di evitare soprattutto il quel periodo della giornata più importante che è appunto quello scolastico, sappiamo che di fatto i minori, ma purtroppo sappiamo anche che un po' come le sigarette fino a diciotto anni non si possono vendere ma poi purtroppo il fenomeno è conosciuto e dobbiamo comunque contrastarlo e lo vogliamo contrastare, quindi dobbiamo creare questo argine, vogliamo creare un argine a queste forme di dequalificazione territoriale e anche di infiltrazione criminale che sappiamo che c'è, sappiamo i dati che le forze dell'ordine ci danno quotidianamente. C'è anche un fenomeno di infiltrazione criminale nell'economia cittadina che deve essere sicuramente fermato e quindi questo argine lo facciamo attraverso questo primo provvedimento che va ad inserirsi in maniera forte anche con una forte riduzione degli orari. Segnalando di nuovo anche questo fenomeno dell'infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale esempio anche per il prestito per usura che è un elemento effettivamente che abbiamo notato nei casi che ci sono stati, il prestito per usura, per debiti contratti da gioco che purtroppo solo le famiglie sanno poi quanto questo fenomeno possa veramente distruggere e detonare non solo una famiglia ma tutti quelli che in qualche modo cercano anche di arginare questo fenomeno. L'Amministrazione e questo Consiglio Comunale intende disincentivare il gioco che da compulsivo sovente degenera anche nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative che sono emerse anche in Commissione, necessarie da fare, di informazione, di educazione, intende favorire la continuità affettiva e familiare, questa Amministrazione intende favorire l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica gratuita pensata anche per valorizzare il tempo libero, non ci fermiamo a bloccare ma vogliamo soprattutto sostenere questa condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero cercando di limitare anche quelle conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli. Oggi all'interno di queste finalità legate alla salute pubblica, al risparmio familiare e anche

alla serenità domestica cerchiamo di ridurre attraverso delle modifiche di questo Regolamento del 2011, gli orari in particolar modo, ma non solo, quindi noi oggi andiamo a modificare sostanzialmente cinque punti: l'articolo 5 comma 1 lettera f, dove andiamo a sostituire la legge numero 10 del 31 maggio 1965 numero 575 e successive modifiche con il decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, quindi andiamo ad adeguare, visto che stiamo modificando gli orari, andiamo a modificare quindi il Regolamento cogliamo l'occasione anche di aggiornare questo regolamento del 2011 e quindi adeguiamo normativamente i requisiti morali dell'antimafia. Questa è la prima modifica. Poi entriamo a modificare gli orari ma non solo delle videolottery dove noi abbiamo messo soprattutto l'attenzione con la mozione che era molto chiara, ma anche cogliamo questa occasione per ridurre l'orario nelle sale giochi, nei bar dei circoli, negli alberghi e quindi con la seconda modifica, adesso li enuncio tutti e cinque in modo che anche chi non era in Commissione possa comprendere, quindi il primo articolo è legato ai requisiti morali di adeguamento normativo dell'antimafia, l'articolo 17 comma L sostituisce le seguenti parole: determinano l'orario di apertura delle fasce comprese tra le dieci antimeridiane e le una del giorno successivo e le due antimeridiane del giorno successivo festivo con le seguenti: andiamo a modificare come dicevo, innalziamo l'orario legato al tempo scolastico dalle dieci alle tredici, la modifica dice questo. determinano l'orario di apertura nelle fasce comprese tra le tredici e le ventiquattro e alle una antimeridiane del giorno successivo festivo. Questo per quanto riguarda le sale giochi. Il terzo punto che viene modificato è l'articolo 17 comma 2, sostituire le seguenti parole: determinano l'orario di apertura delle fasce comprese tra le dieci antimeridiane le ventiquattro con le seguenti: determinano l'orario di apertura nelle fasce comprese tra le ore quindici e le ore ventitré, e quindi qui parliamo proprio delle VLT, quindi spostiamo dalle dieci alle quindici l'orario di utilizzo e di fruizione di queste macchine elettroniche. Poi al quarto punto modifichiamo l'articolo 18, comma 1 lettera B, sostituire le seguenti parole non può essere antecedente alle dieci antimeridiane né può protrarsi oltre le ore una antimeridiane del giorno successivo, le due antimeridiane del giorno successivo festivo con le seguenti: non può essere antecedente alle tredici né può protrarsi oltre le ventiquattro o una antimeridiane del giorno successivo festivo. Poi andiamo a modificare l'ultimo punto che è l'articolo diciannove che viene soppresso con i commi 1, 2 e 4 che riguarda le deroghe. Ci sono alcuni momenti forti dell'anno dove di solito vengono date delle regole maggiori e noi li eliminiamo, eliminiamo questi momenti forti per giocare alle Videolottery e anche nelle sale gioco e invitiamo soprattutto a poter condividere e utilizzare quei luoghi educativi che la città offre. Questo è quanto questo Regolamento va a cogliere mantenendo sempre credo un elemento, anche le finalità che devono essere temperate con la salvaguardia anche dell'iniziativa di impresa e della concorrenza come costituzionalmente stabilito, sappiamo che è un provvedimento forte questo che la città

mette in campo, sappiamo anche che potrebbero esserci, come è già accaduto, dei ricorsi rispetto a queste riduzioni, sappiamo che non siamo gli unici, ci sono una serie di sindaci che ormai hanno cominciato a prendere questi provvedimenti molto forti, noi crediamo che siano provvedimenti giusti e quindi li portiamo avanti argomentando soprattutto questi temi e insieme alla distanza di cinquecento metri, insieme alla riduzione dell'orario, insieme anche all'inserimento all'interno delle convenzioni dove abbiamo inserito quando consegnammo i nostri impianti sportivi in particolar modo due anni fa abbiamo portato anche questo provvedimento, abbiamo inserito un articolo dove è vietato per chi gestisce gli impianti comunali di inserire apparecchiature elettroniche con soldi, questo è già inserito da due anni nei nostri impianti sportivi in tutte le convenzioni e grazie anche al contributo che è arrivato da molti consiglieri inseriremo anche all'interno dell'assegnazione degli affitti dei locali commerciali, questo è un altro elemento che non è emerso, ringrazio il Consigliere Luana Pedroni che mi ha consegnato un provvedimento simile che è stato fatto a Bergamo dal Sindaco Gori, ringrazio tutti i consiglieri, Vilma Profili e Stefania Martinangeli per l'assistenza anche molto tecnica rispetto alle competenze che hanno, il Presidente della Commissione Bozzi per aver accettato e aver avuto anche la fiducia di un percorso condiviso di Commissione congiunta dove continueremo, questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Insieme abbiamo deciso di impegnare la Regione, inviteremo nelle Commissioni il Presidente della Commissione Volpini o chi ci manderà la Regione per aggiornarci su quando sarà l'approvazione di una legge ad hoc su questo tema ,così come cercheremo di approfondire non solo con le associazioni ma anche con le forze dell'ordine, con l'Asur, il Sert perché magari potrebbe in qualche modo darci degli elementi nuovi rispetto al 2015 e quindi potremmo capire se anche questi provvedimenti che il Consiglio comunale prende insieme in qualche modo portano dei benefici, perché poi noi dobbiamo sempre anche fare una verifica delle scelte dei provvedimenti che prendiamo, quindi oggi decidiamo di ridurre in questo modo, faremo il punto della situazione fra qualche mese per capire se questi provvedimenti possano servire. Poi l'altro elemento che non voglio dimenticare e prendo anche questo impegno visto che c'erano delle proposte di riduzione della TARI, di riduzione della COSAP ma anche di sostegno soprattutto a queste attività che magari sbagliando hanno deciso in tempi passati di dotarsi di queste macchine elettroniche, di poterle eliminare, noi abbiamo il fondo per lo sviluppo economico che abbiamo approvato in sede di bilancio di centomila euro e ho detto che faremo un bando, una parte di queste risorse le metteremo a disposizione per tutte quelle attività che decideranno di eliminare e togliere questi giochi e che purtroppo magari avendo una penalità perché solitamente i contratti sono importanti e quindi per eliminarle servono cinque - seimila euro, abbiamo visto le difficoltà quando abbiamo eliminato le VTL all'interno delle ACLI e all'interno di Marzocca nel circolo della bocciofila, ho visto le difficoltà

che c'erano perché poi i contratti che vengono stipulati sono contratti di cinque - sei anni e quindi per eliminare poi chiedevano delle penalità importanti e questo bando potremmo destinarlo per un sostegno a quelle attività che decidono di fare questo passo o magari anche ad altre situazioni che potrebbero servire a queste attività. Io ringrazio tutti, mi prendo questo impegno e continuerò insieme a voi a recepire tutte quelle istanze che magari anche nel corso dei prossimi giorni possono rendere ancora più efficace questo contrasto al fenomeno della ludopatia.

*Si dà atto che esce il Consigliere Paradisi: **Presenti con diritto di voto n. 23.***

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: apriamo la discussione generale.

Il Consigliere **BOZZI** (Movimento 5 Stelle): dopo una primissima presentazione della mozione per il contrasto all'uso compulsivo delle slot machines ad opera del Consigliere Martinangeli nel Consiglio comunale del 19 gennaio 2016, attraverso il rinvio in Commissione lo stesso documento è stato oggetto di analisi e lavoro di approfondimento condotti in sede di Terza e Quarta Commissione congiunte, in prima istanza in data 23 marzo 2016 e in seconda istanza in data 15 giugno 2016. Subito dopo la prima convocazione l'Assessore Campanile ha predisposto la proposta di delibera avente per oggetto: "Modifica all'approvazione regolamento comunale sugli apparecchi di intrattenimento e svago e sulle sale giochi di cui alla delibera di Consiglio comunale numero 90 del 28/09/2011" che è oggetto dell'attuale discussione e votazione. Giudichiamo questa proposta di delibera positivamente poiché si tratta di un primissimo passo in direzione della tutela delle fasce di cittadini più deboli spesso vittime di questo vergognoso fenomeno di proliferazione di apparecchi slot e VLT che hanno reso Senigallia un casinò diffuso, tuttavia non è ancora sufficiente e restiamo dell'idea che questa piaga debba essere affrontata con maggiore energia e determinazione, per questo motivo riteniamo che i contenuti della mozione debbano essere ripresi in un futuro molto prossimo. I contenuti della mozione originaria che ripeto oggi non è oggetto di discussione in questa seduta, sono stati condivisi e emendati a seguito della prima seduta congiunta del 23 marzo, una ulteriore serie di modifiche al documento è stata proposta e presentata durante la seduta congiunta del 15 giugno ma non è stata licenziata per mancato raggiungimento del quorum fra i commissari. In particolare la serie di emendamenti presentati in questa ultima seduta è stata elaborata dal sottoscritto in collaborazione con l'Associazione Zero slot e verte principalmente su un'ulteriore restrizione degli orari di esercizio dei locali contenenti macchine slot e VLT rispetto alla proposta di delibera che andremo oggi a votare, una estensione dei luoghi considerati sensibili presso cui non concedere i permessi di installazione di macchinette slot e VLT, ovviamente questo subordinatamente

all'emanazione di una legge regionale che disciplini tale aspetto, la predisposizione di un programma di disincentivazione all'installazione di tali apparecchi e incentivazione alla rimozione degli stessi per mezzo di imposte o contributi da parte dell'Amministrazione di cui adesso l'assessore ha fatto cenno, futuro oggetto di approfondimento in collaborazione con gli uffici e i dirigenti preposti, ovviamente sempre in sede di sessione congiunta. Abbiamo tutta l'intenzione di approfondire ulteriormente questi argomenti, a tal proposito abbiamo ricevuto l'apertura dello stesso Assessore Campanile ad un'ulteriore seduta di approfondimento delle Commissioni congiunte in cui siano presenti anche un rappresentante dell'Asur che ci possa fornire un quadro quanto più esaustivo del numero di cittadini vittime di ludopatia e quanto questo fenomeno incida sulle casse pubbliche, un rappresentante della Regione Marche che ci possa informare sulla presenza, lo studio e lo stato di avanzamento di una legge regionale che disciplini e definisca i poteri delle amministrazioni locali in merito al contenimento di questa piaga, un esponente delle risorse finanziarie comunali che ci possa illustrare in modo concreto come agire in termini di leve finanziarie per porre un argine a tale problema, un rappresentante delle forze dell'ordine e del Sert. Auspichiamo che a seguito di questo ulteriore futuro approfondimento le Commissioni congiunte riprendano in mano l'originaria mozione e la rendano un documento condiviso, veramente condiviso, da presentare a breve come atto finale di una battaglia comune condotta in nome e per conto dei cittadini più deboli e non solo.

Il Consigliere **REBECCHINI** (Unione Civica): premetto che anche io voterò a favore della delibera però mi preme dire alcune questioni sulla ludopatia. Certamente questa è una delibera che ha la sua importanza, io direi anche dal punto di vista educativo, come lotta alla ludopatia, però io dico non facciamoci illusioni perché sicuramente la ludopatia ahimè continuerà, continuerà e anzi aumenterà. Io voglio ricordare che lo stesso Presidente del Consiglio Renzi aveva annunciato nell'ultima finanziaria che le macchinette, le slot machine avrebbero subito una diminuzione nel 2016, addirittura parlava di un 30%, invece gli ultimi dati, dati che si possono trovare ovunque, nei primi quattro mesi del 2016 c'è stato un aumento del 10%. E poi gli la ludopatia resterà purtroppo un male perché è lo Stato che ha puntato sul gioco, ha puntato sul gioco e punta sul gioco per fare cassa, questo ce lo dobbiamo dire, è un'analisi impietosa che dobbiamo fare altrimenti ci illudiamo, siamo con la coscienza a posto, e no. Basta ricordare solo una cosa per esempio, il lotto, il gioco del lotto, ce lo ricordiamo tutti, era anche ammantato di aneddoti, di favole, il lotto aveva attorno anche delle questioni di colore e avveniva l'estrazione addirittura in diretta televisiva, l'estrazione di Roma ogni sabato sera, e adesso apprendo che l'estrazione del Lotto è ogni cinque minuti, per non ricordare ancora il gratta e vinci, basta entrare in un tabacchi troverete sicuramente delle perso-

ne che stanno grattando con il grattino in mano. Oppure su internet, i giochi su internet, riceviamo mail che ci dicono hai un bonus di dieci euro, cinquanta euro a volte e spingono in questo modo ad entrare nel gioco. Chiaramente una persona più avanti con l'età non ci cade però io immagino il giovane che è alla ricerca delle cose proibite, delle cose nuove, delle cose che non si fanno ma il giovane spinto a fare spesso ci cade, e poi sappiamo che quando uno ci cade perde, tenta di rifarsi, riperde, e ritenta di rifarsi per poi cadere vittima della vera e propria malattia che è appunto questa ludopatia. Voglio dire che finché lo Stato punta per fare cassa non bastano quei messaggi televisivi veloci dove dice il gioco può causare dipendenza, detto anche, se noi guardiamo i messaggi televisivi, detti anche in maniera veloce tra l'altro, non c'è una vera lotta da parte dei Governi alla ludopatia perché sanno che lì c'è cassa. Io mi auguro che le questioni cambino a livello di governo, a livello nostro facciamo quello che possiamo, quindi chiaramente un plauso per questa delibera che può essere migliorata, concordo con il Consigliere Bozzi e quindi un ulteriore approfondimento e auspico anche una sorta di diffusione del messaggio che deve andare a colpire in maniera corretta perché bisogna stare molto attenti, non ci si può improvvisare psicologi eccetera, io penso che il messaggio vada studiato con degli esperti, questo potrebbe essere un impegno che può portare avanti la commissione, l'Amministrazione, di creare un messaggio rivolto soprattutto ai giovani e non solo perché ahimè io vedo anche anziani, pensionati, soprattutto anche gente che non mostra di appartenere ad una categoria di benestanti, eppure li vediamo in queste macchinette giocare, ecco allora io penso che questa delibera è giusto votarla, però creiamo anche, quindi quest'appello lo rivolgo all'assessore, lo rivolgo anche a me stesso e alla Commissione, creiamo alla luce di quanto dice anche questa nella premessa e poi nelle considerazioni finali di lavorare per mandare un messaggio rivolto ai giovani e anche ai non giovani in modo che non si vada a finire in questo vortice del gioco da cui dopo è difficile uscirne.

Il Consigliere **MARTINANGELI** (Movimento 5 Stelle): oggi viene sottoposta a votazione in questo Consiglio la modifica del Regolamento comunale sugli apparecchi di intrattenimento e svago e sulle sale giochi deliberato con la delibera del Consiglio comunale numero 90 del 28 settembre 2011. Questa nuova regolamentazione fa seguito ad una mozione presentata in Consiglio comunale dal Movimento 5 Stelle in data 19 gennaio 2016 e rinviata proprio per approfondimento e per condivisione in quanto la materia lo richiedeva all'esame della terza e quarta commissione consiliare che si sono tenute in seduta congiunta e che ovviamente hanno visto anche la partecipazione di un'associazione locale che è molto importante in quanto svolge un'attività anche a livello educativo e di costume per modificare il modo di pensare in merito a questa problematica che è appunto l'associazione Zero slot di Senigallia. Un'amministrazione comu-

nale dovrebbe sempre tutelare la società del proprio territorio anche da tutte le forme di compulsività che creano danno alla salute dei singoli cittadini ed alla comunità. In particolare la ludopatia o gioco d'azzardo patologico è una condizione molto seria che può arrivare a distruggere anche la vita. Durante i periodi di stress o depressione l'urgenza di dedicarsi al gioco d'azzardo per le persone che ne sono affette può diventare completamente incontrollabile esponendole a gravi conseguenze personali e sociali. Ricordiamo che la ludopatia può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti, al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio purtroppo. Il decreto legge 158 del 2012, il cosiddetto decreto Balduzzi, convertito poi in legge numero 189/2012 all'articolo 5 ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, con riferimento appunto alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia. Tale fenomeno infatti assume una dimensione sempre più vasta interessando anche e soprattutto le fasce economicamente più deboli della popolazione di tutte le età e portando a volte i giocatori e le famiglie coinvolte verso derive sociali preoccupanti. Le difficoltà economiche attuali che stanno colpendo anche il nostro territorio purtroppo spingono un numero crescente di persone a cercare una via d'uscita tentando la fortuna con queste illusioni e peggiorando così la loro situazione economica. Il comune di Senigallia avendo aderito al Manifesto dei Sindaci contro il gioco d'azzardo, come abbiamo appunto evidenziato anche nella nostra mozione, deve adoperarsi in tutti i modi per prevenire davvero tutte le conseguenze nocive di questo gioco e ritengo di aver rilevato in queste Commissioni riunite e anche nell'impegno assunto dall'Assessore Campanile proprio questo intento di adoperarsi in tutti i modi. Il Regolamento comunale approvato con la delibera 90 già metteva un punto fermo in merito ad uno dei punti più importanti che riguardano questa materia che è appunto la distanza minima che una sala giochi o un esercizio debbono avere da istituti scolastici, luoghi di culto, centri sportivi, ricreativi, sportivi, eccetera e questa distanza minima era già stata fissata in cinquecento metri. Le attuali modifiche apportate al Regolamento, sempre prendendo spunto e sul presupposto dettato da una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale che sono state citate nella mozione, giurisprudenza che ai sensi dell'articolo 50 del testo unico degli enti locali che riattribuisce al Sindaco i suoi poteri di ordinanza in merito agli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, riguardano queste modifiche, un'importante riduzione dell'orario di accensione delle macchinette che viene ulteriormente limitato, quindi questo percorso si allunga e si amplia e dalla distanza minima disposta dai luoghi sensibili ora, attraverso il riappropriarsi da parte del Sindaco sul presupposto di quella giurisprudenza approfondita in sede di Commissione, possiamo intervenire nuovamente sugli orari, per cui come giustamente l'assessore ha relazionato limitando questo orario in particolare in concomitanza con gli orari scolastici e

quindi limitandolo dalle ore tredici alle ore ventitré o ventiquattro a seconda del tipo di esercizio commerciale a cui si fa riferimento. Riteniamo e ritengo personalmente anche come presentatrice della mozione che questo sia un risultato molto importante per tutta la comunità, pur avendo il Movimento 5 stelle con la sua mozione, ad integrazione ed aggiornamento di quanto già deliberato anche nel passato dall'Amministrazione, pur avendo dicevo avanzato ulteriori richieste nella mozione, ossia che il Consiglio impegnasse l'Amministrazione comunale, gli uffici e il Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria cittadina ad attuare tutte le forme di disincentivazione possibile del gioco d'azzardo attraverso anche la detassazione degli esercizi no slot e l'applicazione delle massime aliquote di imposta di competenza comunale per tutti quei luoghi e quelle attività esistenti e future che ospitano slot machines o Videolottery o che fanno del gioco d'azzardo il loro business principale. Nella nostra mozione sulla quale le Commissioni consiliari purtroppo in seduta congiunta non hanno ad oggi raggiunto una sintesi, in questa mozione si ribadiva inoltre la necessità di controllare in merito alla legittimità della pubblicizzazione delle vincite in denaro sulle vetrine degli esercizi pubblici che operano nel settore del gioco d'azzardo. Non so se ricorda Assessore che questo avevo sottolineato questo aspetto perché il fatto della pubblicità sulle vetrine, noi vediamo continue pubblicizzazioni delle vincite, cinquemila, diecimila, cinquantamila euro, in questo esercizio si sono vinti eccetera, indubbiamente sorge la necessità di verificare il rispetto della normativa in merito alla concessione di spazi pubblicitari istituzionali e in merito all'attività di comunicazione istituzionale per quanto riguarda queste pubblicità. Infine in questa nostra mozione si richiedeva di sollecitare sia come Comune, sia come associazione di tutti i Comuni marchigiani, dato che il nostro Sindaco è Presidente di ANCI Marche, di sollecitare Regione, Governo e Parlamento affinché si impegnino a dare seguito ad una revisione della legge in materia di gioco d'azzardo. Posto ora che il problema del gioco d'azzardo patologico non è dato solamente dalle slot machine sicuramente, ma anche e solo per citarne uno, dai gratta e vinci e ritengo che i divieti e le restrizioni siano comunque insufficienti da soli ad arginare la problematica e il fenomeno, credo fermamente che vada in ogni caso percorsa la strada della prevenzione e dell'educazione, e con questo mi rivolgo anche non sicuramente alle associazioni territoriali quale l'associazione Zero slot che già lo fanno costantemente come proprio loro natura e come loro scopo sociale, ma anche all'assessore al Welfare e alla sanità affinché sia monitorato questo percorso di prevenzione e di educazione. In ogni caso ci proponiamo come Movimento 5 Stelle di agevolare il raggiungimento anche di questi ulteriori obiettivi e di monitorare l'applicazione del Regolamento per le cui modifiche oggi comunque esprimo il mio voto favorevole e ringrazio anche l'Assessore.

Il Consigliere **PROFILI** (Obiettivo Comune): io avendo partecipato a tutte le

Commissioni congiunte che hanno discusso e hanno esaminato questa questione esprimo naturalmente tutto il mio parere positivo sul risultato ottenuto da questa prima proposta di delibera. Perché? Perché come già poi ho anche ampiamente riferito in sede di Commissione ritengo che possa essere un primo risultato rispetto a ciò che il comune oggi può fare o meglio gli è consentito di fare, infatti non ci dimentichiamo che fino a pochi mesi fa, prima quindi di questo intervento, di questa sentenza del Consiglio di Stato dell'ottobre del 2015 ai comuni non era consentito intervenire in questa materia, soprattutto quella che oggi affrontiamo in ordine alla riduzione degli orari perché non si riteneva che i Comuni potessero intervenire perché veniva fatta rientrare nell'ambito della competenza di sicurezza e quindi di competenza del prefetto. Considerare invece la materia come una questione di carattere sociale, ma soprattutto di tipo patologico, ha consentito o meglio ha legittimato il Comune con questa possibilità di intervenire, quindi ci ha consentito, anche in sede di Commissioni congiunte, anche di conoscere e approfondire il fenomeno e quindi di capire anche la problematica esistente. Questo orario più ristretto che secondo me ci consente di contemperare sia gli interessi economici delle parti che naturalmente hanno autorizzazioni e quindi vogliono svolgere questa attività, ma per quello che ci interessa invece di contenere il fenomeno della ludopatia soprattutto per evitare durante la mattina il fenomeno dell'evasione scolastica. Credo che questa proposta di delibera sia una proposta del buon senso, questo è quello che ho sostenuto anche in sede di Commissione, perché per l'istante ci consente di ottenere un buon risultato esaminando anche, questo l'abbiamo visto anche in sede di Commissione, il numeroso materiale a carattere giurisprudenziale che c'è stato negli anni perché non ci dimentichiamo che i comuni che prima di noi e prima anche di questa sentenza del Consiglio di Stato che sono intervenuti in materia hanno subito puntualmente ricorsi al TAR, quindi impugnative che ne hanno dichiarato la illegittimità all'epoca con conseguenti richieste di risarcimento danni perché queste compagnie che hanno queste autorizzazioni sono compagnie agguerrite, non ci dimentichiamo, quindi secondo me oggi riuscire ad ottenere intanto questa riduzione è un risultato importante. Auspico che poi si possa ritornare a breve in Commissione per continuare a discutere l'argomento e per vedere cosa il Comune può fare oltre a questo, senza dimenticarci però della necessità di rimanere sempre nell'ambito delle nostre competenze perché alcune competente noi non le abbiamo purtroppo, quindi magari possiamo sollecitare a livello regionale e quant'altro però non possiamo intervenire su materie di cui non abbiamo competenza. Credo che sia un'importante iniziativa che il Comune può fare e sta adottando a livello locale, quindi voto positivo.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: non vedo altri interventi quindi chiudiamo la discussione. Dichiarazioni di voto.

Il Consigliere **SARDELLA** (PD): è una dichiarazione di voto quindi non aggiungerò molto all'ampia discussione che già c'è stata per ricordare, è già citato nel preambolo della delibera come nel 2013, per iniziativa del consigliere Mario Fiore, sottoscritta anche da me come Presidente di Commissione, si parlò per la prima volta in questa Assise comunale della ludopatia e quindi il Comune aderì al manifesto per la legalità e contro il gioco d'azzardo e per ricordare la sensibilità di questo Consiglio Comunale e di questa Amministrazione comunale alle tematiche della ludopatia, quindi una delibera che opera in senso restrittivo chiaramente non può che essere accolta favorevolmente. Dopo di che doverosamente un piccolo inciso va fatto per ricordare che il gioco d'azzardo, l'ha già fatto il consigliere Rebecchini nel suo intervento, lo faccio anch'io, gli introiti del gioco d'azzardo sono parte del bilancio dello Stato e sono parte delle entrate dello Stato e quindi a volte bisogna anche togliere il velo dell'ipocrisia politica quando a livello di politica nazionale purtroppo diverse forze politiche, senza distinzione tra centrodestra e centrosinistra, hanno in questi anni manifestato una certa contiguità alle lobby del gioco d'azzardo e questo è un male perché noi come amministratori comunali possiamo impegnarci finché vogliamo nel contrasto, nell'adottare le politiche regolamentari di contrasto al gioco d'azzardo, ma serve necessariamente il supporto della politica nazionale, supporto che ad oggi ancora purtroppo non si vede perché dal mio punto di vista servirebbero scelte legislative più radicali, ma ho la sensazione che questa allo stato non sia una prospettiva seguita dall'attuale maggioranza parlamentare.

Il Consigliere **BRUCCHINI** (Vivi Senigallia): per dichiarare il voto favorevole a questa delibera. È un provvedimento importante che l'amministrazione adotterà con il voto unanime di questo Consiglio comunale, quindi che il voto sia unanime è ovviamente un'ulteriore positività. Un primo provvedimento del 2011 a firma dell'Assessore Curzi tendeva a limitare già da quell'epoca questa che è una piaga dei nostri tempi purtroppo, la dipendenza dal gioco, purtroppo le Amministrazioni comunali possono muoversi all'interno di percorsi molto contenuti perché la normativa nazionale non consente altro, ma quello che può essere fatto è giusto che sia fatto, quindi con questa delibera che andremo a votare oggi, come ripeto all'unanimità, verranno ulteriormente ridotti i tempi in cui può essere svolta quest'attività purtroppo negativa sia per i giovani sia per i meno giovani ed è ovvio che i provvedimenti debbono essere presi, quelli importanti, altrove, cioè il Governo e il Parlamento devono legiferare su questa materia intervenendo con provvedimenti di portata notevole perché la ludopatia, la dipendenza dal gioco sta creando nelle famiglie, dal nord al sud, disastri sia a livello economico sia a livello psicologico dei vari soggetti che purtroppo si trovano a essere schiavi di questo di questi atteggiamenti che hanno preso campo via via anche a causa della crisi economica per-

ché il gioco d'azzardo è anche visto come un arrampicarsi sugli specchi per trovare soluzioni alla mancanza di risorse dovuta appunto alla mancanza del lavoro dei capi famiglia, degli individui di ogni età. A fronte di questa piaga che ha preso campo e sta diffondendosi sempre più è bene che giungano provvedimenti come quelli contenuti in questa delibera che siano di sprone per le amministrazioni, lo Stato soprattutto, nella figura del Governo e del Parlamento, affinché vengano presi provvedimenti forti per combattere adeguatamente questa piaga.

Il SINDACO: io ringrazio l'Assessore e l'intero Consiglio per adottare questo atto che sta dentro le corde dell'azione di questa Amministrazione, della precedente, hanno fatto bene Sardella e Brucchini a ricordarlo, sono tutti tentativi che abbia messo in campo, alcuni che sono andati a buon fine e altri che invece sono stati inficiati, penso al regolamento del 2011 che era stato studiato per quasi impedire l'insediamento di queste tentazioni terribili che provocano lo sfaldamento delle famiglie, portano al dissesto che determinano poi crisi morali e anche eventi molto tragici. Penso che abbiamo fatto, stando dentro quel percorso, abbiamo fatto un atto importante che però tocca un pezzetto, perché ahimè oggi si gioca più virtualmente che sostanzialmente, perché poi sono luoghi dove accedervi che possono essere additati e visti, si gioca da qui, esattamente come dentro le VTL, anzi si fa in tutte le monete del mondo, con alcuni siti legalizzati e ufficiali, altri che lo sono molto meno poi vengono chiusi, ma che sono una sollecitazione continua. Bisogna lasciare anche un po' di ipocrisia perché non è questo Stato, è un sistema, guardate le pubblicità che ci sono durante le partite di calcio e vedete gran parte inducono a quella sollecitazione. Ovvio che il lavoro è quello preventivo, quello che dobbiamo fare, Assessore Bucari, nelle nostre scuole, quello che dobbiamo fare nei nostri luoghi, con battaglie qualche volta complicate la scuola, la famiglia sono pezzi contro una sollecitazione esterna terribile, e quindi i bambini giocano a tutto, poi non giocano oggi con la moneta ma giocano a tutto, quindi una volta è un gioco virtuale e un'altra volta è una scommessa virtuale, poi diventa un gioco reale e prendono i fucili e sparano e qualche volta diventano quelli che giocano il loro patrimonio, quello delle famiglie, i risparmi, dentro un loop terribile, è una droga e come tutte le droghe qualche volta non basta solo sottrarle, dopo c'è il mercato nero, quello nero dell'anima, della preoccupazione, dell'intimo, che sfocia in tragedia, ci accorgiamo solo quando accade quello, una tragedia, e poi il giorno dopo riaccendiamo la nostra televisione, provate ad accendere il televideo, il primo invito è quello. Chiuderemo, faremo tutti gli elementi Assessore che portano a ridurre, ma come andiamo su Amazon per comperare, esattamente nella stessa identica maniera, nel buio della nostra Camera possiamo giocare di continuo con le tessere prepagate o con le carte di credito illimitate, perché questo è. Non usciamo da qui con soddisfazione, la soddisfazione non ci deve essere, abbiamo

fatto il possibile alle condizioni date, poi dobbiamo biasimare i Governi, lo Stato, dare la colpa, come dico sempre a me va bene tutto, però dobbiamo sapere senza enfasi che abbiamo fatto quello che era possibile e non incideremo assolutamente niente. Si poteva fare di più? Penso di no. Possiamo evitare gli orari a pranzo? Quando non giocano lì giocano a pranzo con questo, e lo posso far vedere quanti se ne possono scaricare, abbiamo l'app come My Cicero con cui paghi il parcheggio e ci piace tanto, l'usiamo anche poco e andiamo lì e cerchiamo la macchinetta in maniera ossessiva per pagare il parcheggio. E allora o facciamo uno scatto culturale di questa società, non dobbiamo avere le tentazioni perché questa generazione viene massacrata dalla tentazione, le tentazioni ci sono sempre state, dobbiamo fare un grande lavoro dentro le famiglie, un grande lavoro dentro le scuole, un grande lavoro, enorme, e poi non dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto quello che era possibile ma non incideremo assolutamente su niente, però almeno un segnale piccolissimo, quindi senza enfasi, senza sottolineature, abbiamo fatto quello che potevamo e speriamo che almeno serva per riflettere.

Il Consigliere **BOZZI** (Movimento 5 Stelle): nel ribadire il nostro favore a questa iniziativa vorrei però tirare su un pochino l'atmosfera perché vedo che siamo tutti molto tristi e contriti. il problema è molto grande, a livello nazionale e a livello internazionale ci sono troppi interessi, ma noi dobbiamo sempre avere in cuor nostro la certezza di essere riusciti a fare tutto quello che noi possiamo fare, quindi potremmo anche non essere entusiasti perché comunque il cammino è molto lontano, questa è veramente una goccia nel mare, ma osare è molto importante perché facciamo parte di un'Amministrazione quindi per primi dobbiamo dare l'esempio di osare e continuare e perdurare e anche se facciamo un altro piccolo passo in avanti sarà sempre un passo fatto per la possibilità di liberarci da questa catena.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 23 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 23 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Gennaro Campanile;
- Premesso

- che nel nostro paese si sta diffondendo sempre più la istituzione di sale gioco con un progressivo aumento di dipendenza dal gioco d'azzardo in cui sono compresi tutti i giochi nei quali si scommettono soldi senza la richiesta di alcuna abilità e dove tutto è lasciato al caso. Si tratta delle scommesse sui cavalli, sulle partite di calcio, al lotto, superenalotto, al gratta e vinci, al videopoker, al bingo e alle slot machine del tabaccaio.

- Visto il Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.90 del 28/09/2011, avente ad oggetto **REGOLAMENTO SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI**;

- Visto che nella Seduta consiliare del 12 giugno 2013 è stato presentato un ordine del giorno per l'adesione al "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo", sottoscritto dal Comune di Senigallia;

- Visto che l'art. 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 al co. 7 prevede "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

- Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4794 del 20/10/2015, la quale ritiene che è di competenza del Comune la regolamentazione degli orari delle sale gioco d'azzardo lecite; competenza derivante dal fatto che al Comune spetta contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, visto che la proliferazione incontrollata dei punti di accesso al gioco costituisce un accrescimento del rischio di diffusione di tali fenomeni di dipendenza. In ragione del fatto che la ludopatia comporta gravi conseguenze sia nella vita personale che familiare dei cittadini, con il conseguente impegno dei servizi sociali comunali, che sono chiamati a contrastare le situazioni di disagio connesse a tale patologia;

- Considerata l'opportunità di ridurre:

- la fascia oraria massima di apertura degli esercizi di sale gioco e delle cd. sale slot,
- la fascia oraria massima di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 100, c. 6 del TULPS localizzati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui

all'art. 63 della LR 27/09, nelle strutture ricettive, di cui alla LR 9/06; nei circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, compresi quelli che esercitano al loro interno attività di somministrazione ai sensi del DPR 235/2001; nelle altre aree aperte al pubblico; nell'ambito delle attività dello spettacolo viaggiante;

- Visto l'approfondimento dalle Commissioni Consiliari permanenti III e IV effettuato in data 23/03/2016;

- Considerata quindi l'opportunità di procedere alla modifica del regolamento di disciplina degli apparecchi di trattenimento e svago e delle attività di sale giochi;

- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente Responsabile dell'Area organizzazione e risorse finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

1°) - **DI APPROVARE** la MODIFICA al “REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI” approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 90 del 28/09/2011 come segue:

1. all'art. 5, comma 1, lettera f sostituire le parole “10 della legge 31.5.1965, n. 575” e succ. mod.” con le seguenti “**67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**”

2. all'art. 17, comma 1 sostituire le seguenti parole “determinano l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 10.00 antimeridiane e le ore

a) 1.00 antimeridiane del giorno successivo;

b) 2.00 antimeridiane del giorno successivo festivo.” con le seguenti:

“**determinano l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 13.00 e le ore**

a) 24.00;

b) 01.00 antimeridiane del giorno successivo festivo.”

3. all'art. 17, comma 2 sostituire le seguenti parole “determinano l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 10 antimeridiane e le ore 24.00” con le seguenti “**determinano l'orario di apertura nella fascia compresa tra le ore 15.00 e le ore 23.00**”

4. all'art. 18, comma 1, lettera b) sostituire le seguenti parole “non può essere antecedente alle ore 10.00 antimeridiane, né può protrarsi oltre le ore:

1.00 antimeridiane del giorno successivo;

2.00 antimeridiane del giorno successivo festivo.” con le seguenti:

“**non può essere antecedente alle ore 13.00, né può protrarsi oltre le ore:**

24.00;

01.00 antimeridiane del giorno successivo festivo.”

5. all'art. 19 sopprimere i commi 1, 2 e 4;

2°) - **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è il dirigente Laura Filonzi, dirigente Area organizzazione e risorse finanziarie

3°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **25 luglio 2016** al **9 agosto 2016** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 10 agosto 2016

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **5 agosto 2016**, essendo stata pubblicata il 25 luglio 2016

Lì, 8 agosto 2016

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,